

## **Disciplinare di produzione del Marchio “Ceramiche di Montelupo”**

- Art. 1 - Diritto alla denominazione
- Art. 2 - Zona di produzione e fasi produttive
- Art. 3 - Normativa tecnica e criteri di controllo
- Art. 4 - Ricerca ed innovazione
- Art 5 – Marchio e denominazione



### **PREMESSA**

Il presente disciplinare, ispirandosi ai principi ed alle finalità della legge 9 luglio 1990 n.188, ha la funzione di definire le caratteristiche produttive della ceramica contraddistinta dal marchio “Ceramiche di Montelupo”, attestandone le origini, le tipologie o classi di materiale, definite in conformità alle norme UNI, le peculiarità strutturali sul piano chimico-fisico, ed il settore di utilizzazione cui sono destinate.

Il disciplinare costituisce uno strumento di tutela volto alla salvaguardia del pregio tecnico-qualitativo ed estetico del prodotto ceramico che, senza rinunciare all'originalità ed alla molteplicità delle espressioni, anche di spinta innovazione artistica, mantenga un legame con la tradizione produttiva di Montelupo, qualificandosi in tal modo come l'espressione tracciabile dell'attività creativa e manifatturiera di un territorio culturalmente e tradizionalmente definito.

### **Art. 1**

#### **Diritto alla denominazione**

1. La denominazione di origine "Ceramiche di Montelupo", è riservata ai ceramisti iscritti nel Registro dei produttori di Ceramiche di Montelupo depositato presso il Comune di Montelupo Fiorentino.
2. Detta denominazione viene riportata nei marchi di identificazione apposti sulle opere prodotte nella zona di affermata tradizione ceramica di cui all'articolo 2, che rispondono alle caratteristiche, alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
3. Rientrano nelle produzioni di ceramica di qualità i seguenti gruppi di prodotto di appartenenza: a) ceramica ornamentale; b) stoviglie e ceramica da tavola e ad uso alimentare; c) piastrelle prodotte con criterio artistico - artigianale come meglio specificato all'articolo 6 comma c);

### **Art. 2**

#### **Zona di produzione e fasi produttive**

1. La produzione oggetto del presente disciplinare deve avvenire presso le botteghe, le fabbriche o altri opifici del territorio indicato nella cartografia annessa alla presente;
2. E' consentito l'impiego di prodotti semilavorati solo se provenienti dal territorio nazionale;
3. La decorazione delle ceramiche a marchio “Ceramiche di Montelupo” potrà essere effettuata con qualsiasi tecnica, sia a gran fuoco che a piccolo fuoco.

### **Art. 3**

#### **Normativa tecnica e criteri di controllo**

I prodotti ceramici identificati dal marchio “Ceramiche di Montelupo” appartenenti ai gruppi di prodotto di cui all'art.1 comma 3 del presente disciplinare devono risultare conformi alle caratteristiche definite nelle norme UNI vigenti in materia.

#### **Art. 4** **Ricerca ed innovazione**

- 1 Non è consentita la realizzazione di motivi decorativi o decorazioni che appartengono al patrimonio artistico dei centri di antica tradizione, ed in particolare di quelli che come tali sono riconosciuti nei disciplinari della Ceramica Artistica e Tradizionale ai sensi della legge 188/90.
- 2 Ad esclusione dei casi previsti dall'applicazione dell'articolo 5) del Disciplinare del marchio della Ceramica Artistica e Tradizionale di Montelupo Fiorentino, è consentito di rifarsi ai motivi decorativi o alle decorazioni tradizionali di cui al precedente paragrafo soltanto attraverso elaborazioni che attingano ad un effettivo sviluppo creativo, e realizzino perciò un sostanziale aggiornamento formale dei medesimi
- 3 Ha facoltà di apporre il marchio "Ceramiche di Montelupo" ai sensi dell'art.1 comma 1 del presente disciplinare anche ogni produttore iscritto al registro che nello svolgimento della propria attività di produzione ceramica realizzi manufatti di indubbia originalità, dai quali risulti evidente l'impegno sulla ricerca applicata e sull'espressione morfologica, al fine di innovare i valori della tradizione sia sotto il profilo formale e stilistico-decorativo, che su quello delle proprietà tecnologiche e strutturali,.

#### **Art. 5** **Marchio e denominazioni**

1. Costituisce parte integrante del presente disciplinare un marchio consistente nella rappresentazione grafica di carattere generale definita ed approvata dal Comitato di disciplinare. Il marchio contiene i seguenti elementi essenziali:

a) la denominazione legale "Ceramiche di Montelupo", che può essere rappresentata anche tramite sigla alfabetica;

b) la zona di affermata tradizione ceramica, individuata con il nome Montelupo o, in alternativa, oppure in aggiunta, tramite una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o colori relativi alla produzione ceramica da tutelare.

2. Nel modello di marchio restano disponibili appositi spazi o campi, delimitati in modo da consentire ai singoli produttori ceramici iscritti al Registro di apporre i segni necessari alla propria identificazione. A tal fine ogni produttore deve indicare:

a) il nome, la sigla, il segno o il numero di iscrizione nel registro secondo i tipi che ogni produttore è tenuto a depositare presso il registro del Comitato di Disciplinare.

b) le tipologie dei materiali prodotti (porcellana, grès, terracotta comune, maiolica, terraglia) definite in conformità alle norme UNI, per le quali possono essere usate sigle di identificazione.

3. In ogni manufatto devono essere indicati in modo indelebile:

a) la denominazione legale e gli elementi distintivi di identificazione della zona di cui al presente disciplinare;

b) gli elementi distintivi di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma.

4. Per le produzioni destinate a venire a contatto con sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, la specifica indicazione prevista in conformità alle norme vigenti:

#### **Art 6** **Tipologie di prodotti sui quali si applica il marchio**

*A) Stoviglie e ceramica da tavola*

1. I manufatti che si definiscono come “stoviglie e ceramica da tavola”, i quali possono ricevere il marchio “Ceramiche di Montelupo”, sono prodotti ceramici realizzati industrialmente o artigianalmente, con esclusione di quelli aventi per funzione quella di oggetto ornamentale o di complementod’arredo..

2. Oltre a rispondere ai requisiti di cui ai precedenti articoli, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 4 aprile 1985 - *Disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari* (cessione di Pb e Cd) e decreto ministeriale 25 gennaio 1992, n.108, che attua la direttiva 89/109/CEE del 21 dicembre 1988.

3. Per la misura di assorbimento d'acqua, resistenza dello smalto e della massa agli sbalzi termici, resistenza meccanica all'urto, resistenza dello smalto all'acqua e al vapore, si adottano le norme UNI 4543/1; il piano di campionamento dei medesimi attiene alla norma UNI 4842. In attesa di norme specifiche per la stoviglie e la ceramica da tavola, si fa riferimento alle norme UNI 4543 e UNI 4842, che riguardano gli apparecchi sanitari in ceramica, e sono ritenute congrue con gli obiettivi prefissati.

4. I controlli sulla produzione saranno a cura del produttore, che dovrà presentare:

a) una *Relazione accompagnatoria* contenente una *Dichiarazione di conformità alle caratteristiche del Disciplinare di Produzione della “Ceramiche di Montelupo”*, approvato dal Comitato di disciplinare,

b) una *Dichiarazione di conformità alle norme UNI/en*,

c) Una dichiarazione a titolo di *elemento surrogatorio delle prove di laboratorio previste dalla L. 188/90*, in virtù della Deliberazione del Consiglio Nazionale Ceramico del 30/11/2000;

*B) Ceramica ornamentale*

1. I manufatti che si definiscono come “Ceramica ornamentale”, i quali possono ricevere il marchio di qualità “Ceramica di Montelupo” sono prodotti realizzati industrialmente o artigianalmente; per la terminologia si fa riferimento alla UNI 10291.

2. Oltre a rispondere ai requisiti previsti nei precedenti articoli, essi debbono avere un coefficiente d’assorbimento d'acqua, misurato secondo UNI EN 99.

3. In attesa di una norma specifica per la ceramica ornamentale, si fa riferimento alla norma UNI EN 99, che si riferisce alle piastrelle, in quanto tecnicamente applicabile alla ceramica ornamentale.

4. I controlli sulla produzione saranno effettuati a cura del produttore, che dovrà presentare la documentazione disopra indicata al paragrafo A4, a,b,c.

*C) Piastrelle prodotte con criterio artistico-artigianale*

1. I manufatti che si definiscono come “Piastrelle prodotte con criterio artistico -artigianale”, sono assimilabili alla ceramica ornamentale disopra identificata sub B). Come ivi evidenziato, le piastrelle dovranno rispondere alla norma UNI EN 99.

2. E’ consentito per la fabbricazione delle piastrelle l’impiego di supporti realizzati industrialmente, a condizione che essi siano successivamente oggetto di decorazione manuale, rispondente a finalità di tipo artistico.

3. I controlli sulla produzione saranno effettuati a cura del produttore, che dovrà presentare la documentazione disopra indicata al paragrafo A4, a,b,c.

**Art. 7**

**Comitato di disciplinare**

1. Il presente disciplinare è sottoposto alla vigilanza del Comitato di Disciplinare, costituito ai sensi di Legge 188/1990, che ha sede presso il palazzo comunale di Montelupo Fiorentino e che svolge le attività previste dalla L. 188/90 per il Marchio della Ceramica Artistica e Tradizionale di Montelupo Fiorentino.

2. Per le funzioni e l'operatività del Comitato stesso si fa riferimento al Regolamento di gestione del presente disciplinare e del Comitato medesimo.

**NOTE**

Disciplinare approvato dal Comitato di Disciplinare del Marchio Ceramiche di Montelupo il 05/02/2009.